



l'utilizzo, restando quindi esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. \_\_\_\_\_

### **ART. 2 - DESTINAZIONE**

Gli spazi oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente a centro di accoglienza delle persone senza fissa dimora, con divieto di ogni altra diversa destinazione. \_\_\_\_\_

### **ART. 3 - DURATA**

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione degli spazi di cui all'art. 1 del presente atto con decorrenza 1° gennaio 2022 e fino alla data di sottoscrizione del presente atto. \_\_\_\_\_

Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e scade il 30 settembre 2022, salvo recesso anticipato da parte del concessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. \_\_\_\_\_

La presente concessione deve intendersi automaticamente decaduta o prorogata in caso, rispettivamente, di risoluzione o proroga della convenzione 22 marzo 1999, n. 25961 di racc., prorogata da ultimo sino al 30 settembre 2022 con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 8099 del 20 dicembre 2021. \_\_\_\_\_

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze

di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.\_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali.\_\_\_\_\_

#### **ART. 4 – CANONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione annuo di euro 100,00, da versare in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascuna annualità contrattuale.\_\_\_\_\_

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

#### **ART. 5 - ONERI ACCESSORI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze e a partecipare, secondo le quote di spettanza, a tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore.\_\_\_\_

Il concessionario si obbliga a mantenere l'intestazione a proprio nome delle utenze dell'energia elettrica, del gas metano e dell'acqua e a rimborsare al Comune le spese relative alle parti comuni allo stesso imputabili.\_\_\_\_\_

L'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese in

relazione alla presente concessione è determinato forfettariamente in euro 192,00 annui e dovrà essere corrisposto in unica soluzione all'inizio di ciascuna annualità contrattuale oppure secondo ulteriori modalità che potranno essere concordate in futuro con il concessionario, senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.\_\_\_\_\_

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti.\_\_\_\_\_

#### **ART. 6 – MANUTENZIONE**

Il mantenimento della pulizia e del decoro e la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del presente contratto, compresi gli spazi comuni ed eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.\_\_\_\_\_

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.\_\_\_\_\_

La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio tecnico competente.\_\_\_\_\_

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto

dell'art. 1584 del Codice Civile. \_\_\_\_\_

Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. \_\_\_\_\_

Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Spetta a tal fine al concessionario l'onere di inoltrare tempestiva comunicazione alla Struttura comunale competente di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. \_\_\_\_\_

#### **ART. 7 – INTERVENTI DI MODIFICA**

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli spazi oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto del Comune di Trento. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato degli stessi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. \_\_\_\_\_

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile. \_\_\_\_\_

## **ART. 8 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario assume la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente il Comune. \_\_\_\_\_

Il concessionario riconosce peraltro che l'immobile risulta adatto all'uso a cui è destinato. \_\_\_\_\_

Il concessionario dà atto di avere stipulato le polizze assicurative a copertura del rischio locativo di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile nonché a copertura dei rischi da responsabilità civile connessa all'attività dal medesimo svolta presso gli spazi oggetto della presente concessione, per danni subiti da terzi o arrecati a beni di terzi, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità. \_\_\_

## **ART. 9 – CONDIZIONI D'USO**

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile e, più in generale, delle regole di buon vicinato. \_\_\_\_\_

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza, obbligandosi al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. \_\_\_\_\_

Nell'allestimento dei locali il concessionario assicura l'osservanza

delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente contratto, delle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.\_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati del Comune per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza.\_\_\_\_\_

#### **ART. 10 - SUBCONCESSIONE**

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento degli spazi oggetto della presente concessione.\_\_\_\_\_

#### **ART. 11 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno.\_\_\_\_\_

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:\_\_\_\_\_

- accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;\_\_\_\_\_
- cessazione dell'attività dell'associazione;\_\_\_\_\_
- accertata inattività dell'associazione e non utilizzazione degli spazi oggetto della presente concessione;\_\_\_\_\_

- violazione del divieto di distogliere gli spazi assegnati dalla destinazione convenuta nel presente contratto;\_\_\_\_\_
- violazione del divieto di subconcessione;\_\_\_\_\_
- reiterati comportamenti comunque considerati dall'Amministrazione comunale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità;
- sopravvenuta inagibilità dell'immobile dichiarata dalle competenti Autorità, indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.\_\_\_\_\_

In ogni caso la decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario.\_\_\_\_\_

#### **ART. 12 – RICONSEGNA**

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi.\_\_\_\_\_

Gli spazi dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna.\_\_\_\_\_

In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute.\_\_\_\_\_

Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 13 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. \_\_\_\_

#### **ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. \_\_\_\_\_

*(omissis)*



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE  
(D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569)

**NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO**  
(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

L. 1.000

Mod. Am (C.E.U.)


N. d'ord. \_\_\_\_\_  
N. fogli \_\_\_\_\_

**Planimetria (\*)** dell'immobile situato nel Comune di TRENTO Via Travai N. 9  
allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio catasto di TRENTO Ufficio tavolare di TRENTO  
C.C. TRENTO F.M. 44-45 P.Ed. 1484 Sub. A 20 P.T. 599 P.M. \_\_\_\_\_

**Rilievo (\*) in conformità allo stato reale**

Compilato dal Geom. Carlo PONTALTI  
(Titolo, Nome e Cognome del Tecnico)  
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI della Prov. di TRENTO  
Data 1 luglio 1991 Timbro e firma


**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CATASTO**  
Subalterni controllati in data \_\_\_\_\_  
Il Tecnico Catastale \_\_\_\_\_  
Mod. 97 n. 2991/91 P.C. imp. \_\_\_\_\_ Cat. \_\_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_\_



ESTRATTO MAPPA scala 1 : 1000  
C.C. TRENTO F.M. 44 e 45



PIANO TERRA H.=m.l. 3.00



(\*) Indicare le principali misure esterne  
RIPRODUZIONE VIETATA



SCALA 1:200



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE  
(D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569)

**NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO**  
(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

L. 1.000

Mod. Am (C.E.U.)

N. d'ord. ....  
N. fogli .....


**Planimetria (\*)** dell'immobile situato nel Comune di TRENTO Via Travaj N. 9  
allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio catasto di TRENTO Ufficio tavolare di TRENTO  
C.C. TRENTO F.M. 44-45 P.Ed. 1484 Sub. 21 P.T. 599 P.M. ....

**Rilievo (\*) in conformità allo stato reale**

Compilato dal Geom. Carlo PONTALTI  
(Titolo, Nome e Cognome del Tecnico)  
Iscritto all'Albo dei GEOMETRI della Prov. di TRENTO  
Data 1 Luglio 1991 Timbro e firma *Carlo Pontalti*


**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO CATASTO**

Subalterni controllati in data .....  
*Il Tecnico Catastale*  
Mod. 97 n. 2991/91 P.C. imp. .... Cat. .... Cl. ....




ESTRATTO MAPPA scala 1 : 1000

C.C. TRENTO F.M. 44 e 45



PIANO TERRA H.=ml. 3.00

PRIMO PIANO H.=ml. 2.61



(\*) Indicare le principali misure esterne  
RIPRODUZIONE VIETATA

orientamento



SCALA 1:200







# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(L. 18.02.1962 - 18008 11 APRILE 1962, N. 441)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di TRENTO Via TRAVAI

Di COMUNE DI TRENTO

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di TRENTO  
C.C. TRENTO P.ED. 1485/1 SUB. N. 7 P.T. SCHEDE AL. 1



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO		Compilata dall'ing. <u>PAOLO BOGATTI</u> <small>(Firma, nome e cognome)</small>
DATA	<u>7/11/66</u>	Inscritto all'Albo degli INGEGNERI della Provincia di <u>TRENTO</u>
PROT. N°	<u>304</u>	DATA <u>28/01/66</u>
		Firma: <u>[Signature]</u>